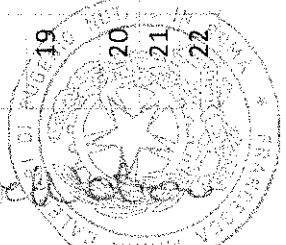


Al. "A" / Rof 460

ASSOCIATI 2022	Presenza	delega	c.f.
COGNOME NOME			
1 PRATESI Shary	On line	Alice Lam	PRTSHR97E54H501B
2 GIUSTO Alessandro	Assente		GSTLSN85D25A662Z
3 ANTONIELLO Liliana	Assente		NTNLLN46R56L328N
4 SERANI Giulia	Presente		SRNGLI87E57H501O
5 MARCHIONNI Paola A.	Presente		MRCPNT59H55A515 W
6 UCCIERO Federico	Assente		CCRFRC90T14H501R
7 PAGLIARA Claudio	On line	Serani Giustino	PGLCLD96C1H501C
8 SERANI Simone	presente	Paola A. Marchionni	SRNSMN91D16H501H
9 MORICONI Paolo	On line	Monica Moriconi	MRCPA99R26Z146C
10 MORICONI Pietro	On line	Monica Moriconi	MRCPTR99R26Z146D
11 LO PRESTI Livio	presente	Massimo Lo Presti	LPRLND96C0Z2129Q
12 MARI Raffaella	Presente	Massimo Lo Presti	MRARFL56H70F158U
13 CARCIOPOLO Giovanni	Assente		CRGNN03L12H501H
14 VINCI Alessandro	Assente		VNCLSN01A30H501N
15 ANTONELLI Francesco	On line	Nicoletta Caspoli	NTNFNC95C15H501
16 AZZARO Maria Sofia	On line	Mary Lorenzo	ZZRMSF99H64H501L
17 GAMBERINI Chiara	Assente		GMBCCHR99M60H501I
18 LO PRESTI Massimo	presente		LPRMSM56L14F8390
19 CALIENDO Margherita	On line	Mary Lorenzo	CLNMGH90T62H501G
20 KHALIL Leonardo	On line	Nicoletta Caspoli	KLLRD95H23H501D
21 CASPOLI Nicoletta	On Line		CSPNLT61H48H501I
22 KARDENIC Luka	On line	Veronica Carlini	KDNLKU80D05H501V

Senza fee

Francesca Colella



23	ITALIANO Francesco	Assente		TLNFNC00L14H501D
24	RAINALDI Claudio	Assente		RNLCLD00A14H501O
25	CONTE Pietro Volontario	On line	Serani Giustino	CNTPTR42T15H501H
26	RAMPINI Tito	Assente		RMPTT190H22H501O
27	RAMPINI Piercarlo volontario	Assente		RMPPCR57C23H501K
28	SERANI Giustino	On line		SRNGTN50A01A315N
29	RUSO Gabriele	presente	Marchionni Paola A.	RSSGRL99M28H501W
30	De Luca Marielena	On line	Nicoletta Caspoli	DLCMLN65R42H501F
31	Cirillo Andrea	On line	Larisa Anatolliivna Minzyuk	CRLNDR00D19I483V
32	Iovino Giorgia	Assente		VNIGRG98S53B114W
33	Rovatti Tiziano	On line	Larisa Anatolliivna Minzyuk	RVTTZN98H20H501L
34	CIUCI Daniel	On line	Salvatore Ciuci	CCIDNL92E18H501C

**RELAZIONE DI STIMA DEL PATRIMONIO EX ART. 2465
DEL CODICE CIVILE**

Relazione di stima del patrimonio della
Associazione RODA - Roma Diversamente Abile con
sede in Roma via dei Tizii 10.

Premessa

1. Oggetto e finalità dell'incarico

Il sottoscritto Luigi Menna, nato a Roma il 10
ottobre 1960, con studio in Roma, via Germanico
107, c.f. MNNLGU60R10H501M, iscritto al registro
dei revisori contabili al n. 37671, avendo i
requisiti come per Legge, in adempimento
dell'incarico conferitogli, previo esame della
documentazione amministrativa/contabile il
controllo della quale gli ha consentito di
accertare preliminarmente i valori di conto
connessi alle voci attive e passive che
compongono il patrimonio dell'associazione
alla data del 14 dicembre 2022, considerate le
notizie fornite dalla Presidente Signora Giulia
Serani ed effettuate le opportune indagini per

l'appuramento dei valori dei beni che compongono il patrimonio sociale, redige la presente relazione di stima per la valutazione del patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n.117 del 2017 in favore dei propri associati, dei loro familiari o terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti.

L'Associazione ha aderito all'ipotesi prospettata dal Presidente di richiedere il riconoscimento giuridico e a tal fine regolarizzare la struttura giuridica predisponendo le procedure e gli atti necessari all'esecuzione del progetto che consiste, sostanzialmente, nella sua regolarizzazione giuridica.

Secondo l'art. 2465 C.C. si riporta di seguito:

- a) la descrizione ed il valore del patrimonio oggetto della trasformazione;
- b) l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti;



LM

Stefania Cole

c) l'attestazione, che il valore del Patrimonio netto determinato non è inferiore al capitale sociale della nuova società trasformata.

2. Data di riferimento

Al fine della determinazione del patrimonio della Associazione, il sottoscritto estimatore ha fatto riferimento alla situazione contabile alla data del 14 dicembre 2022.

3. Caratteristiche della attività svolta

L'associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n.117 del 2017 tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14

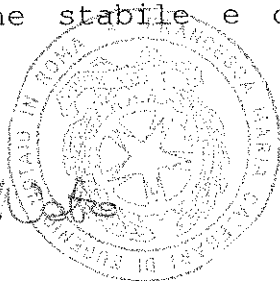
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

3. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Descrizione e valutazione del patrimonio

La situazione attuale, così come emerge dai documenti esibiti dal presidente manifesta un patrimonio netto che risulta essere alla data del 14 dicembre 2022 pari a euro 53.023, arrotondato in euro 53.000, interamente rappresentato dal saldo dei due depositi bancari intestati all'associazione.

Tale risultato numerario è dovuto ad una gestione stabile e continuativa dell'attività



associativa e ad un conseguente flusso di cassa costante e non dovuto a fluttuazioni temporanee.

Criteri di valutazione seguiti

Si è ritenuto procedere alla valutazione degli elementi patrimoniali che compongono il perimetro associativo oggetto di valutazione con il metodo patrimoniale semplice. In relazione alla natura dell'oggetto di valutazione e il fine per cui si effettua la stima del capitale economico si è ritenuto il metodo patrimoniale semplice la scelta della migliore metodologia. Il valore del complesso patrimoniale ben si presta ad essere determinato con il metodo patrimoniale in quanto con detto metodo si perviene ad un valore di sintesi del complesso associativo.

4. Attestazione del valore

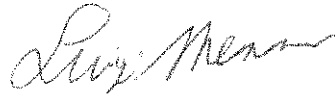
Considerato che il valore di stima del patrimonio netto della Associazione RODA è qualificato in Euro 53.000, si attesta che il sopradDETTO valore è superiore a quello previsto dalla legge vigente in tema di

riconoscimento della personalità giuridica alle
associazioni - Enti del Terzo Settore.

Sopra viene asseverato con giuramento.

Roma, 19 dicembre 2022.

Dott. Luigi Menna



Francesca Celozzato



Repertorio n. 1250

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di dicembre.

In Roma, nel mio studio in via Giovanni Nicotera n.29.

(Roma - 21 dicembre 2022)

Avanti a me dottoressa FRANCESCA MARIA CALEGARI Notaio in
Roma, iscritta nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente il dottor

LUIGI MENNA, nato a Roma (RM) il 10 ottobre 1960, domiciliato in
Roma (RM), via Germanico n. 107, Codice Fiscale MNN LGU
60R10 H501M.

Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, il quale mi presenta la perizia che precede, chiedendomi di asseverarla con giuramento.

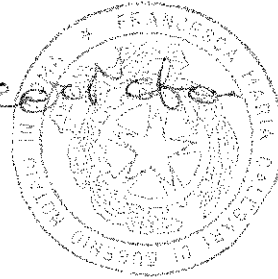
Previa ammonizione da me Notaio effettuata allo stesso sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità io Notaio deferisco il giuramento al comparente.

Il comparente presta quindi il giuramento pronunciando le parole:

"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto, e quindi redatto la perizia sopra riportata, al solo scopo di far conoscere la verità".

Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto
al comparente, che riconosciutolo conforme alla sua volontà l'ap-
prova e lo sottoscrive con me Notaio alle ore *quattordici e*
minuti cinquantadue
Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano
da me Notaio su di un foglio, del quale si è occupata una pagina e
sin qui della presente seconda.

Lup. Menne
Francesco Pio Colella



STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile, l'associazione di promozione sociale denominata "**ROMA DIVERSAMENTE ABILE - APS**" in forma abbreviata "**RODA - APS**", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lett. a), c), d), i), p), q) e w) del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

San fcs

Francesco Colaninno



- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'Associazione, costituita per volontà di genitori di persone diversamente abili ed improntata al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei loro figli, persegue finalità di assistenza sociale e socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili a favore delle persone diversamente abili e delle loro famiglie al fine di promuoverne ed attuare il pieno ed uguale godimento dei diritti umani e di tutte le libertà fondamentali e promuovere il rispetto della loro dignità. La sua attività principalmente consiste nel promuovere l'integrazione delle persone diversamente abili al fine di assicurare loro le migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale promuovendo l'autonomo inserimento nella quotidiana vita sociale e il loro inserimento nel mondo del lavoro, finalizzato al benessere delle persone diversamente abili e delle loro famiglie.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante interventi nel campo culturale, ricreativo, sportivo, formativo e lavorativo, creando anche sinergie e collaborazioni con istituzioni e associazioni con gli stessi scopi o con scopi analoghi, promuovendo la creazione di progetti di vita in comune, incoraggiando e realizzando iniziative attinenti la conoscenza e la tutela delle persone con disabilità, l'organizzazione del loro tempo libero e promuovendo ogni iniziativa utile ed opportuna per la realizzazione di tali obiettivi, anche attraverso corsi ed altre iniziative aggregative.

L'Associazione, sempre nel perseguimento degli obiettivi sopra descritti, favorisce la creazione di collegamenti tra i vari gradi della scuola al fine di promuovere iniziative e confronti sulle opzioni scolastiche e/o di informazione professionale adeguate all'esigenze degli studenti diversamente abili. Si pone altresì come un punto di riferimento e supporto per le persone diversamente abili e le loro famiglie, fornendo informazioni sui diritti, le possibilità offerte, le modalità di intervento e le prassi amministrative, affinché tutti coloro che ne avessero bisogno possano raggiungere quanto dovuto nel modo più breve, agevole e chiaro possibile.

Organizza inoltre corsi e convegni con particolare riguardo al tema dell'accettazione della disabilità all'interno dei nuclei familiari e sulle dinamiche familiari, con una specifica attenzione rivolta ai fratelli e sorelle di ragazzi diversamente abili, ed organizza incontri di supporto per genitori di persone diversamente abili. Promuove, infine, forme di autonomia dei giovani diversamente abili, sviluppando progetti sul "Durante Noi" e sul "Dopo di Noi" con percorsi di autonomia, tra i quali soggiorni, esperienze di semi-residenzialità, residenzialità e cohousing.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale 19 maggio 2021 n. 107. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

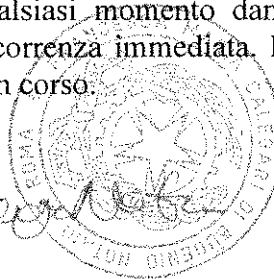
Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Jose. Fule

Franca Colonna



- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) Organo di controllo (eventuale).
2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione, prevedendo laddove possibile il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle persone diversamente abili delle quali l'Associazione si occupa;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
 - i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessari la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

6. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

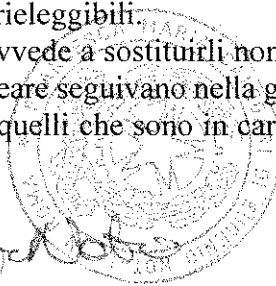
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto

Federico Gioia

Laura Colella



della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

5. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'art. 11, comma 6 del presente Statuto.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
 4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

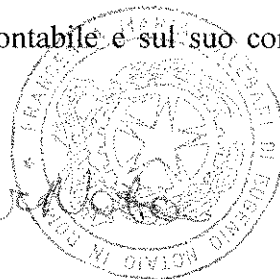
1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Ferrari Folie

Franca Maria Colonna



- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo nell'ipotesi in cui questo venga costituito.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il patrimonio associativo indivisibile è costituito da:

- fondo di garanzia;
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, qualora nominato.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

4. Il bilancio sarà comunque redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020 e in base all'art.13 del Codice Terzo Settore.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Art. 24 Norma transitoria

1. Le disposizioni contenute nel presente statuto acquistano efficacia solo dopo che l'Associazione ha ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore. Fino a tale termine, restano valide le disposizioni contenute nel precedente statuto redatto ai fini dell'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus.

